

COMUNE DI MONTERENZIO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 43 del 10.9. 2008

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Principi fondamentali

- 1- Il Comune di Monterenzio, nel rispetto dei principi costituzionali, è ente autonomo locale e soggetto istituzionale equiordinato agli altri enti territoriali in cui si riparte la Repubblica.
- 2- E' ente democratico, che riconosce le radici cristiane nelle proprie origini socio-culturali e nelle proprie tradizioni, si ispira ai valori della resistenza e crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.
- 3- Il rapporto fra il Comune di Monterenzio e gli altri enti locali è improntato alla massima collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle specifiche competenze e funzioni ed in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico.
- 4- Il Comune di Monterenzio:
 - a) si ispira a moderni modelli di vita sociale, curando lo sviluppo economico locale e promuovendo, nel contempo, i valori culturali, sociali e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, per una sempre maggiore coesione sociale della propria comunità.
 - b) considera quale principio fondamentale, nel dare attuazione ai propri programmi in campo culturale, sociale, sportivo e istituzionale, il garantire le pari opportunità.
- 5- Il Comune, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
- 6- Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione assumendo a tal fine iniziative dirette e favorendo quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 2 – Potestà normativa e regolamentare

- 1- Il Comune di Monterenzio attua la propria potestà normativa secondo i principi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal presente Statuto.
- 2- Il Comune disciplina le proprie funzioni attraverso l'adozione di appositi regolamenti, conformemente ai principi statutari e dell'ordinamento giuridico.
- 3- I regolamenti entrano in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, unitamente alla delibera di approvazione.

TITOLO II IL COMUNE

Art. 3 – Elementi fondamentali

- 1- Il Comune di Monterenzio comprende i territori delle frazioni di:
 - 1 – Monterenzio - capoluogo
 - 2 – Pizzano
 - 3 – Vignale - Sassuno
 - 4 – Rignano Bolognese
 - 5 – Sassonero
 - 6 – Cassano
 - 7 – Bisano
 - 8 – San Benedetto del Querceto
- 2- Il Comune ha per capoluogo Monterenzio, ove si riuniscono gli organi elettivi comunali che in casi eccezionali possono tuttavia riunirsi in sede diversa.
- 3- Il Comune ha un gonfalone ed uno stemma approvati.
- 4- L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 4 – Funzioni del Comune

- 1- Il Comune cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, tutela e promuove lo sviluppo economico, culturale e sociale, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e dei principi costituzionali. Tali funzioni sono precipuamente improntate ai principi della democrazia e della solidarietà umana, per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, per la tutela dei valori umani e, in particolare, per l'affermazione dei diritti delle fasce sociali più deboli ed esposte.

- 2- Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione; concorre al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, secondo le proprie competenze, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 5 – Compiti del Comune

1- Il Comune:

- a) gestisce servizi propri secondo le norme contenute nel presente Statuto.
- b) gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
- c) esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale che gli vengono affidate dalla legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità, cooperazione tra Stato, Regione ed enti locali, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti conferiti.

2- Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la crescita sociale, economica e civile della propria Comunità, favorendo la realizzazione di programmi di intervento nel settore della Sanità, della Sicurezza Sociale, della Tutela del Territorio, con particolare attenzione alle seguenti problematiche:

- permanenza degli anziani in seno alla comunità, tutelandoli da forme di emarginazione;
- prevenzione e recupero delle altre forme di emarginazione sociale;
- affermazione dei principi di pari dignità e pari opportunità per tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, ceto sociale, idee politiche, razza;
- la realizzazione di progetti ed interventi a favore dei portatori di handicap;
- la valorizzazione e l'incentivazione del volontariato in campo sociale, culturale, sportivo e politico;
- la tutela del diritto allo studio per gli studenti meritevoli, sprovvisti di mezzi;
- la promozione dell'iniziativa economica pubblica e privata;
- la conservazione, il recupero e la tutela del territorio, delle risorse naturali, del patrimonio storico, architettonico e culturale.

Art. 6 – Albo pretorio

- 1- Il Comune di Monterenzio ha un Albo pretorio, posto nella sede municipale, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

Art. 7 – Organi

1. Sono organi del Comune di Monterenzio il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune ed esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nel governo dell'Ente e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO I – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco ai sensi dell' art. 50, 2° comma del D.Legs. 267/2000 T.U.E.L.
3. Il Consiglio Comunale:
 - a) conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
 - b) ispira la propria azione al principio di solidarietà.
 - c) esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
 - d) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. Detti indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico – amministrativo dell'Organo Consiliare.
4. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 9 – Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina l'organizzazione dei lavori del Consiglio, l'istituzione, la composizione, il funzionamento ed i poteri delle Commissioni consiliari permanenti, delle commissioni speciali e delle commissioni di indagine, la convocazione del consiglio comunale, il diritto di presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, nonché i casi in cui le sedute del consiglio comunale, di norma pubbliche, sono da tenersi in forma non pubblica.
2. Tutte le norme riguardanti il funzionamento del Consiglio Comunale e degli istituti connessi sono comunque rivolte a garantire la maggiore partecipazione possibile da parte di tutti i consiglieri, sia facenti parte della maggioranza che dell'opposizione.
3. Gli avvisi di convocazione devono pervenire almeno cinque giorni prima della seduta al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza la consegna dovrà avere luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Le deliberazioni sono validamente adottate qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, tranne i casi in cui la legge e il presente Statuto non dispongano altrimenti.
5. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumersi a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, qualora vengano effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questa svolta.
6. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari o ai singoli consiglieri. A tal fine le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso l'Ufficio Segreteria almeno 24 ore prima della seduta.
7. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Art. 10 - Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio provvede a verificare l'attuazione, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, delle linee programmatiche con cadenza annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 11 – Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove esse siano state costituite.
3. Dette commissioni sono individuate dal regolamento che prevede altresì le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 12 – Consiglieri comunali

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il suo scioglimento, il numero dei consiglieri, la loro sospensione, dimissioni e decadenza, la loro posizione giuridica e la misura minima delle indennità sono regolati dalla legge; a richiesta, ciascun consigliere può richiedere che il gettone di presenza venga trasformato in una indennità di funzione, in base alla normativa vigente in materia.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, dalla data di adozione del relativo provvedimento e durano in carica sino all'elezione dei nuovi consiglieri, limitandosi tuttavia, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliari, con esclusione di quelle convocate d'urgenza, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. La giustificazione dell'assenza per ogni consigliere viene presentata anche verbalmente dal relativo capogruppo al Sindaco in qualità di presidente del Consiglio all'inizio di ogni seduta di Consiglio Comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha la facoltà di far

valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 13 – Diritto di informazione

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 675/1996 sulla tutela dei dati personali, nonché nel rispetto del principio dell'efficienza dei servizi comunali.

Art. 14 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del consiglio. Il gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.

Art. 15 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni:
 - a) permanenti;
 - b) temporanee;
 - c) speciali per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Le commissioni di cui al presente articolo sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 16 – Pari opportunità

1. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125, viene assicurata la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni da essi dipendenti.

CAPO II IL SINDACO

Art. 17 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco:
 - a) e' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, di cui ha la rappresentanza legale fermo restando il potere di delega di cui al successivo comma 3 e salvo quanto previsto dal successivo art. 18, 2° comma;
 - b) sovrintende, inoltre, al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
 - c) svolge l'attività di vigilanza, controllo e verifica nei confronti degli assessori e degli organi gestionali del Comune, impartendo a tal fine direttive in ordine all'attuazione degli indirizzi amministrativi.
 - d) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, anche in qualità di ufficiale di governo, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite.
 - e) esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale.
3. Il Sindaco ha potere di delega generale e/o speciale su singole materie ivi compresa la firma di atti, ad uno o più assessori.
4. Il Sindaco può altresì attribuire a singoli consiglieri funzioni o compiti in relazione a specifiche materie da individuarsi nell'atto di conferimento.

Art. 18 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) assume la direzione e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - b) ha la facoltà di sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività politico-amministrativa dei singoli assessorati, per sottoporli all'esame della Giunta;
 - c) nomina il Vice Sindaco e gli Assessori e può revocarli dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;

- d) promuove gli accordi di programma e li sottoscrive;
 - e) convoca i comizi per i referendum;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
 - g) esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale previste dalla legge;
 - h) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - i) nomina e revoca, se lo ritiene opportuno il direttore generale con le modalità di cui all'art. 24 del presente Statuto;
 - j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale di organizzazione;
 - k) adotta tutti gli atti affidatigli dalla legge in veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria ed autorità locale di pubblica sicurezza;
 - l) adotta i provvedimenti in materia di ricorsi avverso l'erogazione di sanzioni amministrative per illeciti depenalizzati, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. L'esercizio della rappresentanza legale compresa quella in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega anche a valenza generale rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato; quest'ultimo promuove e resiste alle liti adottando allo scopo apposita determinazione con la quale assegna l'incarico al patrocinatore dell'Ente. La Giunta, può formulare indirizzi di natura generale o per specifiche materie da trattare, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, nonché in relazione al conferimento del patrocinio legale.

Art. 19 – Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi di legge.
2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 20 – Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune può promuovere la costituzione e l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, allo scopo di favorire la partecipazione dei bambini e ragazzi alla vita collettiva, e al fine di contribuire alla realizzazione di un modello di città anche a misura dei più giovani.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, può deliberare, in via consultiva, sulle seguenti materie:
 - ambiente, assetto del territorio e mobilità urbana;
 - sport e tempo libero;
 - rapporti con le associazioni;
 - pubblica istruzione, cultura e spettacolo;
 - politiche giovanili.
3. Le modalità di costituzione, elezione e funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO III GIUNTA COMUNALE

Art. 21 – Attribuzioni, nomina e funzionamento

1. La Giunta è organo di impulso e di indirizzo amministrativo, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta applica gli indirizzi politico-amministrativi, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività in occasione dell'approvazione del rendiconto.
4. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 (sei) assessori di cui uno è investito della carica di ViceSindaco.
5. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità.
6. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
8. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono

comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

9. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
10. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 22 – Competenze

1. La giunta collabora con il Sindaco nel governo dell'Ente e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche salvo che la legge non disponga altrimenti;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) determina le aliquote delle tariffe vigenti ed introduce nuove tariffe sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - g) propone al Consiglio Comunale i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, dandone informazione al Consiglio Comunale;
 - j) provvede in materia di diritti reali diversi da quelli di cui alla lettera l) dell'art. 42 del T.U. 267/2000;

- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- l) approva il Peg su proposta del direttore generale, ove nominato;
- m) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 23 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi sono organizzati secondo criteri di efficienza ed efficacia e secondo principi di professionalità e di responsabilità. Per tali fini, il Comune cura la formazione permanente dei funzionari dirigenti e del personale.
2. Il regolamento definisce l'organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi ed ai programmi loro assegnati e individua dimensioni e competenze di massima delle singole strutture operative.
3. Le procedure decisionali ed operative si uniformano a criteri di tempestività e semplicità.

Art. 24 – Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
3. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi relativi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla revoca del direttore generale con provvedimento motivato, previa delibera di giunta.

Art. 25 – Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Le funzioni, lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 26 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi come individuati nel regolamento di organizzazione provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle direttive ricevute dal direttore generale se nominato, in conformità agli obiettivi fissati dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, e a quanto indicato nel 1° comma.

Art. 27 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La copertura dei posti di responsabile di struttura organizzativa di massima dimensione, di qualifica apicale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 28 – Controlli interni

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei funzionari apicali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie, di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 29 – La partecipazione

1. Il Comune riconosce, garantisce e valorizza le funzioni di indirizzo e controllo esercitate sulle attività poste in essere dall'amministrazione locale da parte degli organismi di partecipazione popolare e di tutti i cittadini, anche nelle formazioni sociali in cui si esprimono, con particolare riferimento alle famiglie ed alle libere forme associative.
2. Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nel presente Statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente e una informazione completa e accessibile sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

Art. 30 – Le associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati e le istituzioni private, ne riconosce l'importanza sociale con la ricerca di idonee forme di collaborazione.
2. A tale scopo il Comune istituisce un apposito albo comunale ove siano iscritte tutte le "forme associative" di cui al precedente comma, che ne facciano richiesta scritta. L'albo è aggiornato annualmente. Esso è pubblico e può essere consultato presso gli uffici comunali preposti.
3. Le Associazioni possono chiedere l'iscrizione all'albo comunale in base ai seguenti requisiti:
 - a) svolgere l'attività, almeno in parte e in modo non occasionale, nel territorio del Comune ed in esso mantenere attiva una sede ed un recapito;
 - b) svolgere un'attività non in contrasto con le disposizioni di legge;
 - c) non avere fini di lucro;
 - d) perseguire fini di utilità sociale, di beneficenza, di volontariato, di assistenza, di cultura, di formazione, di ricreazione, di promozione o svolgimento di attività sportive o comunque fini di pubblico interesse, di tutela, di salvaguardia, di valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato lo statuto o l'atto costitutivo. Qualora non esista uno statuto o un atto costitutivo redatti in forma scritta, le associazioni presentano una dichiarazione da cui risultino la struttura, i fini, la responsabilità, l'eventuale conferimento dei poteri di rappresentanza verso terzi, tutti gli accordi fra i membri.

4. L'iscrizione all'albo non comporta alcuna ingerenza dell'amministrazione comunale sull'attività, gli obiettivi e l'organizzazione delle forme associative. Gli eventuali controlli del Comune sono rivolti esclusivamente a verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione.

Art. 31 – Comitati

1. Il Comune valorizza l'attività, riconosce l'importanza sociale e ricerca idonee forme di collaborazione con i comitati eventualmente costituiti su base territoriale su occasionali problemi specifici o per l'organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive e di incentivazione per l'economia locale.

Art. 32 – Consulte

1. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al precedente art. 29, il Comune può istituire organismi permanenti nei seguenti casi:
 - a) per materie o attività specifiche;
 - b) su base territoriale: consulte territoriali
2. Le consulte possono essere istituite mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di un apposito Regolamento, che ne disciplina altresì composizione, compiti, funzionamento e durata.

Art. 33 – Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34 – Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 13% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del consiglio comunale;
 - c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) Bilancio di previsione e conto consuntivo.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 35 – Informazione e accesso agli atti

1. Gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, regolamenti o per effetti di dichiarazioni temporanee e motivate del Sindaco, qualora l'esibizione possa recare danno a persone o pregiudichi interessi del Comune.
2. Il Comune pone in atto tutti gli strumenti idonei affinché il cittadino, singolo o associato, abbia la possibilità di accedere in modo immediato ai servizi che l'amministrazione eroga e ai relativi atti.
3. Il Comune garantisce l'accesso agli atti nelle forme e con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 36 – Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 37 – Intervento nel procedimento

1. I cittadini interessati, singoli o associati, possono intervenire nello svolgimento del procedimento amministrativo prendendo visione degli atti. Essi possono presentare memorie o documenti che l'amministrazione comunale dovrà valutare secondo quanto previsto dal regolamento.

2. Il Comune informa i cittadini sui servizi espletati dall'amministrazione comunale con idonee forme di pubblicità per indicare la natura delle prestazioni erogate e le modalità con cui si può ottenere o richiedere la prestazione. Il Comune si adopera affinché analoga pubblicità sia svolta dalle aziende speciali, dai concessionari, dalle società per azioni al cui capitale il Comune partecipi, dai consorzi e dalle istituzioni che comunque provvedano alla erogazione dei servizi.

Art. 38 – Difensore civico

1. Il Consiglio Comunale può istituire l'ufficio del Difensore civico, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune, nonché delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
2. Il Difensore è eletto, tra i cittadini aventi i requisiti previsti dalla legge per la elezione a consigliere comunale, a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di 2/3 dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
3. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco, previo controllo degli stessi.
4. L'Ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, di membro del Comitato dei garanti delle Unità sanitarie locali, di membro di Consigli di amministrazione di Consorzi cui partecipi il Comune, di Presidente o componente del Comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di Amministratori di imprese o Enti pubblici vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati e del Comitato dei Garanti per il Referendum, di Consulente legale, tecnico o amministrativo che presti abitualmente la propria opera al Comune o ad imprese od enti da esso controllati o sovvenzionati. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.
5. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto o per la durata indicata nella convenzione di cui al successivo comma 7. Può essere revocato dal Consiglio Comunale con provvedimento motivato, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Consiglio comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.
7. L'Ufficio del Difensore civico può essere istituito anche in collaborazione con altri Comuni, con la Provincia sulla base di apposita convenzione da stipulare ai sensi di legge, nel rispetto delle norme del presente Statuto.

8. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta che può contenere suggerimenti e proposte per l'amministrazione.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 39 – Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni, con la Provincia, la Regione ed altri Enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

Art. 40 – Convenzioni e consorzi

1. Le forme associative, di cui alle disposizioni di legge nazionali e regionali, sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di collaborazione affermati dal presente Statuto.
2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comunali che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. L'esercizio di funzioni può altresì essere delegato ad enti sovracomunali o ad altri comuni, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a consorzi.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettive le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

TITOLO VII I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 41 – I servizi pubblici e l'organizzazione del Comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando hanno modeste dimensioni o caratteristiche.
 - b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per servizi sociali, culturali, scolastici ed educativi, del tempo libero e per tutti i servizi alla persona, senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 42 – Azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati e possono essere revocati, con atto motivato, dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di amministrazione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.

Art. 43 – Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali, scolastici ed educativi, del tempo libero e per tutti i servizi alla persona, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal relativo regolamento.
3. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'istituzione. E' incaricato dal Sindaco tra i dirigenti del Comune ovvero è nominato a tempo determinato tra persone esterne anche con contratto di diritto privato, fermo restando i requisiti tecnico-professionali previsti dal regolamento e il trattamento economico che non può essere superiore a quello spettante ad un dirigente apicale del Comune.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari, il personale comunale, le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di cui ai precedenti commi.

Art. 44 – Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici, il Consiglio Comunale può approvare la costituzione o la partecipazione a società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e a società per azioni a proprietà pubblica maggioritaria o minoritaria, inoltre può come socio unico società di capitali per lo svolgimento e gestione di servizi pubblici in coerenza con le finalità dell'Ente.
2. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività del soggetto pubblico negli organi di amministrazione e nell'ambito del collegio sindacale, che deve in ogni caso essere previsto e costituito.
3. I rappresentanti del Comune all'interno degli organi societari sono nominati con provvedimento del Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società in parola.
5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il Consiglio Comunale provvede annualmente a verificare l'andamento della società e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 45 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge, e nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su trasferimenti e su risorse proprie.
3. Il Comune, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, è titolare di potestà impositiva autonoma ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

Art. 46 - Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione e all'allegato bilancio pluriennale, redatti conformemente alla normativa vigente in materia e deliberati dal Consiglio Comunale entro il termine e con l'osservanza delle modalità e dei principi stabiliti dalla legge.
2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale secondo le modalità ed entro il termine fissati dalla normativa vigente.

Art. 47 - Revisore dei conti/Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta, ed è revocabile per inadempienza nonché

quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 48 - Controllo di gestione

1. Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei criteri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - Violazione agli atti del Comune

1. Le contravvenzioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative appositamente determinate per legge o dai singoli regolamenti.
2. A tal fine, se non è disposto diversamente, verranno applicate le norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 50 - Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi, nelle materie ad

essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.

2. Quanto non previsto dal presente Statuto o dai regolamenti da esso previsti è disciplinato secondo le previsioni dell'ordinamento comunitario e delle leggi nazionali e regionali.

Art. 51 - Revisione dello Statuto

1. Le variazioni delle disposizioni dello Statuto e la sua abrogazione sono deliberate secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000.